



Provincia di Benevento

**SERVIZIO STAFF APPALTI E CONTRATTI –
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EELL – SUA**

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RICONVERSIONE DEGLI SPAZI NON UTILIZZATI ALL’INTERNO DI UN EDIFICIO PUBBLICO ESISTENTE DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI MONTALCINI” NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (finanziati con DDG MIM n°40 del 17/10/2024 nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” a valere su fondi PNRR stanziati dall’Unione europea - Next Generation EU)

CUP H47G24000180006

CIG B58CCBD7CF



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’ art.108 del D.lgs. 36/2023.

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n.209; in base al disposto dell’art. 225, comma 8 del suddetto Codice *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.”*

Sommario

PREMESSE.....	6
1. Oggetto, durata e importi dell'appalto	7
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.....	8
2.1. Documenti di gara	8
2.2. Chiarimenti	8
2.3. Comunicazioni.....	8
2.4. Sedute di gara	9
2.5. Fasi della procedura e compiti della commissione di gara – Inversione procedimentale	9
3. Tipologie delle prestazioni contrattuali	10
3.1. Categorie dei lavori e relativi importi	10
3.2. Finanziamento e revisione prezzi	10
4. Durata dell'appalto	11
4.1. Premio di accelerazione.....	11
5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	11
6. Requisiti generali di partecipazione	13
6.1. Disposizioni ulteriori per favorire pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità (Obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art.47 del D.L. 77/2021-L.108/2021)	16
6.2. Penali in caso di mancata ottemperanza delle disposizioni ulteriori per favorire pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità (Obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art.47 del D.L. 77/2021-L.108/2021)	16
7. Requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori	17
7.1. Requisiti di idoneità professionale	17
7.2. Requisiti di qualificazione	17

7.3. Prescrizioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi	19
8. Avvalimento	20
9. Subappalto	21
10. Garanzia provvisoria	21
11. Garanzia definitiva, polizza assicurativa.....	24
12. Presa visione dei documenti di gara e sopralluogo	24
13. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	25
14. FVOE.....	25
15. Piattaforma telematica e modalità di presentazione dell'offerta	26
16. Soccorso istruttorio	29
17. Contenuto della “Busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	31
17.1. Domanda di partecipazione	31
17.2. Documento di gara unico europeo (DGUE).....	33
17.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	33
17.3.1. Dichiarazioni integrative.....	33
17.3.2. Documentazione a corredo	38
17.3.3. Documentazione in caso di avvalimento	38
17.3.4. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	38
18. Contenuto della “Busta OFFERTA TECNICA”	40
18.1. Elaborati.....	41
18.2. Valutazione delle migliori offerte.....	43
19. Contenuto della “Busta OFFERTA ECONOMICA-TEMPO”	44
20. Criterio di aggiudicazione	45
20.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	45

20.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	47
20.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo	48
20.4. Metodo di calcolo dei punteggi	48
21. Commissione giudicatrice.....	49
22. Svolgimento operazioni di gara: apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche.....	50
23. Verifica di anomalia delle offerte	51
24. Svolgimento operazioni di gara: inversione procedimentale - verifica della documentazione amministrativa	52
25. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	53
26. Definizione delle controversie	55
27. Trattamento dei dati personali	55

PREMESSE

Con Deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con poteri di Consiglio Comunale, n. 3 del 14 novembre 2023 il Comune di San Giorgio del Sannio ha deliberato di rinnovare la convenzione per lo svolgimento delle funzioni di S.U.A. da parte della Provincia di Benevento per conto del Comune di San Giorgio del Sannio, per un periodo di anni tre.

Con Deliberazione Presidenziale n. 333 del 27 novembre 2023, la Provincia di Benevento ha provveduto ad approvare il rinnovo della Convenzione per lo svolgimento delle funzioni S.U.A da parte della Provincia di Benevento per conto del Comune di San Giorgio del Sannio, per un periodo di anni tre, decorrenti dalla data di stipula.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento con Determinazione n.306 del 07/02/2025 del Servizio Staff 2 - Appalti e Contratti – Assistenza Amministrativa EELL-SUA, in esecuzione della Determinazione a contrarre del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di San Giorgio del Sannio n. 20 del 16/01/2025, trasmessa con nota prot. n. 1438 del 17/01/2025, ha stabilito di procedere, per conto e nell'interesse del Comune di San Giorgio del Sannio, all'affidamento dei *“Lavori di riconversione degli spazi non utilizzati all'interno di un edificio pubblico esistente da destinare a mensa scolastica a servizio dell'istituto comprensivo statale Rita Levi Montalcini”* finanziati con DDG MIM n°40 del 17/10/2024 nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, a valere su fondi PNRR stanziati dall'Unione europea - Next Generation EU.

In esecuzione di quanto comunicato dal Comune di San Giorgio del Sannio con nota prot. n. 2940 del 03/02/2025 l'affidamento avverrà mediante procedura aperta con termine ridotto per la ricezione delle offerte per ragioni d'urgenza, ex art. 71 comma 3 del Codice, data la necessità di garantire il rispetto della milestone relativa all'“Aggiudicazione dei lavori” fissata al 30 marzo 2025, definita nel cronoprogramma aggiornato delle scadenze della Linea di investimento 1.2 della M4.C1 del PNRR in cui si colloca l'intervento in oggetto.

Il criterio di aggiudicazione applicato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito “Codice”) e dell'Allegato I.2 “Attività del RUP” è il Geom. Pasquale D'Andrea (tel. 0824.334910 – e-mail: geom.pdandrea@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it).

Il Responsabile per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 del Codice e dell'Allegato I.2 “Attività del RUP” è il Dr. Augusto Travaglione (tel. 0824774111 – e-mail: augusto.travaglione@provincia.benevento.it).

Il progetto esecutivo posto a base di gara, è stato sottoposto alla procedura di verifica ex art. 42 del Codice, giusto rapporto di verifica positiva redatto in data 7 gennaio 2025, ed è stato validato dal RUP in data 9 gennaio 2025.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di San Giorgio del Sannio (BN) - codice NUTS ITF32.

Le attività da svolgersi nell'ambito del presente appalto di lavori sono regolamentate dal "Capitolato Speciale d'Appalto". Le disposizioni contenute nel capitolato costituiscono livelli prestazionali minimi, sulla base dei quali possono essere formulate proposte migliorative che verranno valutate in sede di offerta tecnica. L'affidatario ha l'obbligo di eseguire e ottemperare a tutte le proposte migliorative presentate in sede di gara, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione contraente.

In caso di contrasto tra le fonti degli atti di gara sussiste una gerarchia differenziata che prevede il seguente ordine di prevalenza:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale d'appalto.

In particolare, le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare, il contenuto delle disposizioni del presente disciplinare che costituisce, rispetto allo stesso, fonte gerarchicamente sovraordinata e prevalente.

1. Oggetto, durata e importi dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento dei lavori di riconversione di spazi non utilizzati all'interno di un edificio pubblico esistente, da destinare a mensa scolastica a servizio dell'Istituto comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini", situato in area Fiera – via Manzoni nel comune di San Giorgio del Sannio (BN).

Il presente appalto di lavori è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche; il complesso edilizio oggetto di intervento definisce, infatti, un unicum funzionale.

I tempi di esecuzione dei lavori sono stimati in 360 gg naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo contrattuale è comprensivo dell'incidenza delle giornate di maltempo e delle ferie contrattuali. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna delle opere finite in ogni loro parte sarà comminata, una penale giornaliera pari all'0,5‰ (zero/50 per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Le penali, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'importo per l'esecuzione delle opere comprese nell'ambito del presente appalto è riepilogato nella tabella seguente:

TOT. IMPORTO DELL'APPALTO	a+b)	446.454,43 €
di cui per opere a misura	a)	433.248,92 €
di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	b)	13.205,51 €

L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- a) importo per l'Esecuzione dei Lavori, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
- b) importi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Il costo per la manodopera, ricompreso nell'importo di cui alla voce a), è stimato in € 103.540,79.

Il contratto collettivo applicabile è il CCNL Edilizia.

Tutti i prezzi e gli importi sono al netto dell'IVA. Gli importi e i prezzi posti a base di gara sono comprensivi di ogni onere, contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che l'offerente dovrà sostenere per assicurare le attività dell'appalto, del costo della manodopera durante l'esecuzione dei lavori nonché degli oneri aziendali delle misure in materia di salute e sicurezza.

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Progetto esecutivo posto a base di gara, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di San Giorgio del Sannio n.2 del 9 Gennaio 2025;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - o All.1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - o All.2 Modello per offerta tempo e offerta economica;
 - o All.3 Dichiarazione art. 102 D.lgs. n. 36.2023

La documentazione di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sono disponibili :

- sulla piattaforma DigitalPA raggiungibile al seguente indirizzo <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>;
- sul sito web istituzionale della Provincia di Benevento www.provincia.benevento.it, all'interno della sezione "Bandi e Avvisi".

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la funzionalità "Chiarimenti" sul Portale Acquisti, <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>, almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale Acquisti, <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'Area Riservata dell'Operatore Economico. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare

l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; avvengono utilizzando il domicilio digitale utilizzato per la presentazione dell'offerta. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. Sedute di gara

Le modalità di svolgimento delle sedute della procedura di gara in oggetto saranno comunicate mediante il servizio messaggistica del Portale Acquisti.

La Provincia di Benevento, si riserva la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate, così come riportato ai successivi paragrafi 22 e seguenti.

2.5. Fasi della procedura e compiti della commissione di gara – Inversione procedimentale

Le attività relative alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche vengono svolte dalla Commissione di gara prima della verifica dell'idoneità degli offerenti ai sensi dell'art.107, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

Nella prima seduta la Commissione giudicatrice accerta la presenza "a sistema" delle buste digitali al solo scopo di predisporre un elenco completo e dettagliato dei concorrenti che hanno presentato offerta.

La Commissione, quindi, accerta la presenza "a sistema" delle buste digitali relative alle offerte tecniche e verifica la correttezza dell'apposizione della firma digitale nei files contenuti nelle buste digitali. L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche avverrà solo al termine della fase di valutazione delle offerte tecniche.

All'esito delle operazioni di gara inerenti la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice, nell'ambito di apposita seduta, procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 24 redige la graduatoria, formula la proposta di aggiudicazione e procede alla verifica della documentazione contenuta nella busta amministrativa, così come descritto al paragrafo 24.

Ai sensi dell'art.110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

In caso in cui, in base a elementi specifici indicati al successivo paragrafo 23, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al paragrafo 23.

3. Tipologie delle prestazioni contrattuali

3.1. Categorie dei lavori e relativi importi

Per la definizione delle categorie dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 100, comma 4, del Codice nonché la disciplina del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'Allegato II.12.

Si riporta di seguito l'elenco delle categorie previste nell'appalto con i relativi importi.

CATEGORIE	IMPORTO IVA esclusa [€] (compresi oneri sicurezza)
OG1 – Edifici civili e industriali	321.786,73 €
OG11 - Impianti tecnologici	124.667,70 €
TOTALE A BASE D'ASTA	446.454,43 €

I lavori di cui sopra sono riconducibili a: CPV 45454000-4 "Lavori di ristrutturazione".

3.2. Finanziamento e revisione prezzi

L'appalto è finanziato per l'importo complessivo di €. 562.500,00 con DDG MIM n°40 del 17/10/2024 nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" a valere su fondi PNRR stanziati dall'Unione europea - Next Generation EU.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando l'Elenco Prezzi a base di gara.

Si applica la revisione dei prezzi prevista all'art.60 del Codice che garantisce l'applicazione di meccanismi di riequilibrio contrattuale al verificarsi di particolari condizioni. Ai sensi del comma 2, lettera a) di suddetto articolo, le clausole di revisione dei prezzi si attivano al verificarsi di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi sono disciplinate nell'Allegato II.2-bis al Codice.

Ai sensi dell'art.16, comma 2, di suddetto Allegato, nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 60 comma 4 del Codice, come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n.209/2024 (c.d. Decreto correttivo), con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, adotterà gli indici di base per la determinazione dell'indice sintetico revisionale per i contratti di lavori, alla presente procedura di affidamento continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3 lettera a) e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio. Pertanto, al contratto di lavori di cui alla presente procedura di affidamento ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi continueranno ad essere utilizzati, in via transitoria, gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT.

4. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di:

- giorni 360 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori.

4.1. Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Decreto Legge del 31/05/2021 n. 77, convertito con legge n.108 del 29/07/2021 la cui applicazione è fatta salva per le opere PNRR successivamente al 01/07/2023 dall'art.225, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale determinata al netto del ribasso relativo all'Offerta-tempo, all'Appaltatore è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

L'ammontare del premio, commisurato ai giorni di anticipo ed in proporzione alle prestazioni contrattuali eseguite, è determinato applicando la seguente espressione:

$$PA = INC \cdot p\% \cdot gg$$

ove:

- INC è l'importo netto contabilizzato per lavori eseguiti e collaudati;
- p% è la misura giornaliera per il premio di accelerazione fissata pari a 0,5 %;
- gg sono i giorni di anticipata ultimazione.

La corresponsione del premio suddetto avverrà alle seguenti condizioni:

- deve essere stato approvato dalla S.A. il certificato di collaudo dei lavori con esito positivo dal quale risulti che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte;
- il valore del premio non può superare, complessivamente, il 10% dell'importo netto contrattuale (corrispondente all'importo netto dei lavori collaudati) e deve risultare contenuto nei limiti delle risorse indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti" ovvero deve risultare: $(10\%INC) \geq PA \leq \text{Imprevisti}$; viceversa lo stesso è automaticamente ridotto in ragione della somma disponibile, e senza, perciò, che possa essere avanzata alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'Appaltatore.

5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui agli artt. 65, 67 e 68 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera d), la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico

centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 3 giorni**, data l'urgenza dettata dalla scadenza dell'aggiudicazione dei lavori fissata per il 30 marzo 2025, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (cono senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della

sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. Requisiti generali di partecipazione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 67 del Codice, commi 3 e 4, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori/servizi, dalla consorziata esecutrice.

I consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), tramite le consorziate indicate non costituisce subappalto.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'articolo 67, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ai sensi dell'art. 96, comma 6, D. Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nei casi ed entro i limiti di cui all'art. 96 del Codice, la stazione appaltante provvede ad escludere l'operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La presente procedura è afferente un investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR). Pertanto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.47 del Decreto Legge del 31/05/2021 n. 77, convertito con legge n.108 del 29/07/2021, rubricato "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" (la cui applicazione è fatta salva per le opere PNRR successivamente al 01/07/2023 dall'art.225,

comma 8 del D.lgs. n. 36/2023) nonché le modalità e i criteri applicativi delle misure previste nell'articolo suddetto, contenute nelle Linee Guida adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – del 7/12/2021 (pubblicato in G.U. n.309 del 30/12/2021)”Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”.

In esecuzione di quanto comunicato dal Comune di San Giorgio del Sannio con nota prot. n. 2940 del 03/02/2025, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del D.L. 77/2021, in linea con quanto disposto al paragrafo 7 delle “Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” rubricato “Deroghe all’applicazione dei dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile”, si ritiene opportuno derogare a quanto previsto dall’art. 47, comma 4, del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, con riferimento all’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, la quota del 30% delle nuove assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse e strumentali all’occupazione femminile.

La motivazione di tale deroga è legata alla constatazione che il settore delle costruzioni oggetto di appalto prevede un tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT anno 2021 notevolmente inferiore rispetto alla media nazionale complessiva dei tassi osservati in altri settori per cui l’imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali determinerebbe un onere troppo gravoso in relazione alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere.

Pertanto, stante la deroga di cui al precedente periodo, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, nel caso in cui il concorrente, aggiudicatario del presente contratto, debba procedere a nuove assunzioni per l’esecuzione dello stesso o per la realizzazione di attività connesse o strumentali ad esso, lo stesso operatore economico si impegna, **a pena di esclusione**, ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile.

Si rimanda, in particolare, a quanto stabilito al paragrafo 5 delle citate Linee Guida adottate con D.P.C.M. – Dipartimento per le pari opportunità – del 7/12/2021.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, qualora si rendessero necessarie nuove assunzioni per l’esecuzione dello stesso, l’assunzione della quota di almeno il 30% da destinare all’occupazione giovanile.

Inoltre, ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta che, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 (Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile).

6.1. Disposizioni ulteriori per favorire pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità (Obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art.47 del D.L. 77/2021-L.108/2021)

Ferme le ipotesi in cui sia prevista l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla gara per il mancato adempimento di quanto disposto dall'articolo 47 del D.L. 77/2021 (precisate al precedente punto), ai sensi dell'articolo 47, commi 3 e 3-bis, del suddetto D.L. si applicano, rispettivamente, le seguenti disposizioni:

- ai sensi dell'articolo 47, comma 3, gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali riportate al paragrafo successivo nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti investimenti pubblici finanziati con risorse PNNR o PNC (come indicato al precedente punto, ultimo periodo);
- ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, gli operatori economici di cui al punto precedente sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 (ovvero la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, relazione che deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, come suggerito dalle Linee Guida adottate con D.P.C.M. – Dipartimento per le pari opportunità – del 7/12/2021, la S.A. prevede che l'assolvimento di tale obbligo sia esteso anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.
La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al presente punto determina l'applicazione delle penali riportate al paragrafo successivo.

6.2. Penali in caso di mancata ottemperanza delle disposizioni ulteriori per favorire pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità (Obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art.47 del D.L. 77/2021-L.108/2021)

Ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del D. L. n. 77 (convertito con L n.108 /2021), la S.A. prevede l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al precedente punto 6.1.

In particolare:

- per mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (articolo 47, comma 3): all'0,5‰ (zero/50 per mille) dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- per mancata produzione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 (ovvero la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) nonché della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (articolo 47, comma 3-bis): all'0,5‰ (zero/50 per mille) dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Le penali di cui sopra non potranno comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

7. Requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari avviene, ai sensi dell'art.24, comma 1, del Codice attraverso l'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'autorità (servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la selezione dell'operatore economico avverrà secondo le capacità economico-finanziaria, tecniche e professionali di cui all'art. 100 comma 1, lettere b) e c) del Codice.

7.1. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 69 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

7.2. Requisiti di qualificazione

Il concorrente dovrà possedere la qualificazione per le categorie e classifiche di seguito indicate.

Per la definizione delle categorie dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 100, comma 4, del Codice nonché la disciplina del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'Allegato II.12.

In particolare, ai sensi dell'art. 31 comma 7 dell'Allegato I.7 con riferimento ai lavori in oggetto sono di seguito individuate:

- a) la categoria prevalente;
- b) le categorie scorporabili;
- c) nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai sensi dell'allegato II.12 al codice.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 *“La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”*.

L'attestazione di qualificazione può essere riferita al concorrente singolo o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, sono necessarie attestazioni sempre acquisite digitalmente in formato PDF, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate e relative ai lavori da assumere nel rispetto e secondo quanto stabilito dall'Allegato II.12 del Codice oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni e comprensiva/e del requisito di cui all'articolo 4 dell'Allegato II.12 del Codice (ex art. 4 DPR 34/2000) denominato “Sistema di Qualità Aziendale”, in rapporto all'importo dei lavori che si intende assumere oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alla/e suddetta/e attestazione/i.

Si riporta di seguito l'elenco delle categorie previste nell'appalto con i relativi importi.

CATEGORIE	IMPORTO IVA esclusa [€] (compresi oneri sicurezza)	%	Subappalto
OG1– Edifici civili e industriali	321.786,73	72,08	SI (49,99%)
OG11 - Impianti tecnologici	124.667,70	27,92	SI (100%)
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	446.454,43	100,00	

CATEGORIA PREVALENTE: OG1 Edili civili ed industriali

Importo € 321.786,73 Classifica II

CATEGORIA SCORPORABILE: OG11 Impianti tecnologici

Importo € 124.667,70 Classifica I o requisiti di cui all'art. 28 All.II.12 al Codice

Categoria scorporabile/subappaltabile a qualificazione obbligatoria.

Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG11 non possono essere eseguite direttamente

dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico per suddette lavorazioni non sia in possesso di qualificazione SOA – Classifica I o, in alternativa, non possieda i requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di volerle subappaltare a soggetto in possesso di idonei requisiti. In tal caso, ai sensi dell'art.30 comma 1 dell'Allegato II.12, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 104 del Codice, per le opere ascritte alla categoria OG11, essendo per le stesse necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, non è ammesso l'avvalimento.

In applicazione dell'art. 119 del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Inoltre, ai sensi dell'art. 119, comma 17 con riferimento sia alla categoria prevalente OG1 che alla categoria scorporabile OG11 le relative lavorazioni, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

7.3. Prescrizioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

Gli operatori economici, singoli o associati, così come indicati nell'art. 65, D. Lgs. 36/2023, possono partecipare alla procedura, nei modi e nei limiti previsti dagli articoli 65, 67 e 68, D. Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art. 30, comma 1, Allegato II.12 al Codice).

Ai sensi dell'articolo 67 comma 1 del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65 comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- per appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (art. 30, comma 2, Allegato II.12 al D. Lgs. n. 36/2023).

Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 30, Allegato II.12.

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, presentano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione

e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

8. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e quelli di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro tre giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, data l'urgenza di pervenire entro il termine del 30 marzo 2025 all'aggiudicazione dei lavori in oggetto. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 104 del Codice, per le opere ascritte alla categoria OG11, essendo per le stesse necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, non è ammesso l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore

economico **può indicare un altro ausiliario** nel termine di **tre giorni**, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 50/2016 e pertanto gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 119 del Codice. Ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le categorie di lavori previste dal bando di gara che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

La Provincia di Benevento e l'Appaltatore si impegnano a rispettare la normativa citata dall'Atto di indirizzo del MIMS emanato in merito al subappalto in data 04/01/2022 ed in particolare al punto 1 lettera a).

Il rispetto della normativa menzionata nel suddetto Atto di indirizzo del MIMS è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto. A tal fine, si specifica che il CCNL di riferimento per la procedura di gara in oggetto è il seguente: Contratto Edile.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni e lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice. Il mancato possesso dei requisiti di cui al citato Capo del Codice, in capo al subappaltatore comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 106 del Codice l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria**, pari all'2% del prezzo a base dell'appalto e, quindi, pari a € 8.929,09.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di

fideiussione.

La cauzione è costituita mediante bonifico o altri strumenti di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, presso la Tesoreria Provinciale - Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni sul conto infruttifero di Tesoreria indicando:

- Causale CADC "Cauzione provvisoria per partecipazione gare d'appalto";
- Codice IBAN – IT43K0514215000T21510000789.

La disposizione di bonifico, in data antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte, deve consentire l'individuazione del depositante, dell'Amministrazione cauzionata e dell'oggetto/finalità del deposito. A tal fine è necessario riportare nella causale del bonifico il cognome e nome o ragione sociale del depositante, l'oggetto e il CIG della gara per la quale si sta presentando l'offerta e il codice fiscale del depositante. L'offerente che costituisca la garanzia tramite bonifico bancario deve allegare all'offerta copia dell'ordinativo di bonifico con indicazione del CRO.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari non abilitati.pdf>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata

rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. Garanzia definitiva, polizza assicurativa

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva **pari al 10%** dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 117 comma 2, del D.Lgs 36/2023, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

L'esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, per un importo garantito corrispondente all'importo contrattuale e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) nella esecuzione dei lavori, per un massimale/sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (non saranno accettate polizze di cantiere o aziendali).

12. Presa visione dei documenti di gara e sopralluogo

La documentazione di gara elencata in premessa e gli elaborati progettuali sono disponibili sulla piattaforma DigitalPA raggiungibile all'indirizzo <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> e sul sito web istituzionale della Provincia di Benevento www.provincia.benevento.it, all'interno della sezione "Bandi e Avvisi".

Il sopralluogo assistito sulle aree interessate dai lavori non è previsto. I concorrenti dovranno obbligatoriamente dichiarare di aver presa autonomamente visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.

13. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Ai fini della partecipazione alla procedura gli operatori economici sono tenuti al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023 (GU Serie Generale n. 9 del 12.01.2024). Il pagamento della contribuzione è effettuato secondo le modalità previste all'art.3 di suddetta Delibera, ovvero attraverso il "Portale dei pagamenti dell'Autorità": <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> e dovrà essere documentato, al momento della presentazione dell'offerta, mediante allegazione ai documenti di gara di copia scansionata della ricevuta di pagamento.

La somma dovuta a titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura è riportata nella tabella sottostante:

CIG	Importo contributo ANAC
B58CCBD7CF	€ 33,00

14. FVOE

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici. La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023. L'accesso da parte della Stazione Appaltante può avvenire anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la PCP. L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE). Per tutte le novità dell'utilizzo del FVOE è possibile consultare il sito ufficiale <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>. L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha, inoltre, reso disponibile il "Documento Manuale Utente (MU) - Fascicolo virtuale dell'operatore economico 2.0 - Accesso operatore economico - Versione 1.1", aggiornato alla data del 5 febbraio 2024 in cui sono illustrate le modalità di gestione e consultazione del FVOE, per le funzionalità messe a disposizione dell'Utente Operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis del Codice in sede di presentazione dell'offerta gli operatori economici trasmettono alla S.A. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale di cui all'articolo 24 del Codice stesso, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione

dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della S.A del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

15. Piattaforma telematica e modalità di presentazione dell'offerta

Per l'espletamento della presente procedura la Provincia di Benevento si avvale della Piattaforma telematica accessibile al seguente link <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> dove sono riportate le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della Piattaforma.

La piattaforma è conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 25 e 26 del Codice essendo la stessa certificata, interoperabile e presente ufficialmente nel Registro piattaforme certificate tenuto dall'ANAC. La piattaforma risponde, dunque, ai requisiti di certificazione richiesti da AGID tra cui l'accesso tramite Spid/CIE nonché consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP garantendo il rispetto di tutta la normativa vigente normativa in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina www.provincia.benevento.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

I documenti amministrativi e l'offerta tecnica ed economica devono essere inseriti a sistema entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, pena la non ammissione alla procedura.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Per un supporto nella fase di esperimento della gara e per assistenza operativa per la partecipazione è possibile contattare il gestore della piattaforma Digital PA Srl, accedendo al link <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/helpdesk> aprendo un TICKET.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica devono essere firmate digitalmente entro il termine sopra indicato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica, l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore mediante firma digitale o, in alternativa, mediante firma olografa unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati alla Provincia di Benevento esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma sopra indicata, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

L' "OFFERTA" è composta da:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- OFFERTA TECNICA;

- OFFERTA TEMPO;
- OFFERTA ECONOMICA.

Pertanto, la Piattaforma consente di predisporre:

- una busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- una busta telematica contenente l'OFFERTA TECNICA;
- una busta telematica contenente l'OFFERTA ECONOMICA-TEMPO.

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare i seguenti form on-line:
 - Anagrafica
 - Legale Rappresentante
 - Forma di partecipazione
- scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara";
- compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
- inserire nel sistema i documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto (i formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema).

Il sistema non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio di scadenza dell'offerta.

I documenti di offerta devono essere firmati digitalmente e, se richiesto, marcati temporalmente entro il termine sopra indicato. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o Consorzio è necessaria la firma digitale di tutte le singole imprese partecipanti.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare 15 MB di dimensione. Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato pdf, devono essere tutti convertiti in formato pdf.

Il sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema non comporta l'invio dell'offerta all'Appaltante. Dopo avere allegato la documentazione richiesta sarà necessario, infatti, confermare l'invio, ovvero la propria partecipazione, tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima della data di scadenza. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema per procedere all'invio dell'offerta. Il sistema darà comunicazione al Fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative, e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato nel sistema, come risultante dai log del sistema stesso.

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente indicata poiché il sistema, automaticamente, annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. I concorrenti esonerano l'Appaltante e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

In merito ai tempi di presentazione delle offerte, i documenti amministrativi devono essere inseriti a sistema a decorrere dalla "DATA DI PUBBLICAZIONE" ed entro e non oltre la "DATA DI SCADENZA" indicata sul bando di gara.

Dopo tale termine non saranno ammesse offerte anche se sostitutive o integrative di altre già presentate.

L'Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

16.Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della lettera ufficiale di invio dell'offerta, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 e, per i concorrenti oltre 50 dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 D. Lgs. n.198/2006 e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare;**
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della lettera ufficiale di invio dell'offerta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice) è sanabile;
- la mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC nonché il mancato pagamento potranno essere sanati ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di **cinque giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. Contenuto della “Busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE (redatto a partire da eDGUE Request della Stazione Appaltante, come dettagliatamente illustrato al paragrafo 17.2) nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

17.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo l'All. 1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative allegato al presente Disciplinare: il modello, inserito sulla piattaforma, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui il concorrente utilizzi la “domanda di partecipazione” messa a disposizione dall'Amministrazione essa deve essere predisposta e sottoscritta:

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/constituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

codice tributo 456T, Ufficio Ente TEH, CIG B58CCBD7CF

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema copia informatica dell'F23.

17.2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

L'operatore economico deve compilare sulla piattaforma l'eDGUE Response direttamente dalla sezione Cruscotto, attraverso il pulsante Compila eDGUE response presente all'interno del box Gare e negoziazioni. A tal proposito occorre in primo luogo accedere ai "Dettagli" della procedura di gara d'interesse e scaricare il fac-simile allegato in corrispondenza della voce DGUE oppure scaricarlo, sempre dai "Dettagli" della procedura di interesse, nella sezione Documentazione di gara; il file scaricato corrisponde all'eDGUE Request in formato XML.

Sarà possibile specificare i propri dati e rispondere a tutti i criteri di esclusione e di selezione inseriti dalla Stazione appaltante nella eDGUE Request.

Infine l'operatore economico dovrà salvare la Response e riallegare il file in fase di partecipazione alla procedura di gara di riferimento precisamente nella busta amministrativa, in corrispondenza della voce DGUE (Documento di gara unico europeo).

Per maggiori dettagli si rimanda al manuale Guida all'eDGUE Response.

In caso di forme di raggruppamento, la mandante dovrà registrarsi a sistema, caricare l'eDGUE request presente negli atti di gara e generare l'eDGUE response in formato PDF e XML. Questi ultimi documenti dovranno essere caricati dal partecipante nella documentazione di gara.

Inoltre, il DGUE in formato eDGUE response dovrà essere presentato nella documentazione di gara:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

17.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

17.3.1. Dichiarazioni integrative

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione del DGUE devono rendere le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante l'All.1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative, che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente. Nell'All.1 il concorrente dichiara:

- 1) che l'operatore economico non ha affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;

- 2) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, sono i seguenti:....ovvero che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 90, comma 3 del Codice, possono essere ricavati, in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, dalla banca dati ufficiale e/o dal pubblico registro;
- 3) che nei confronti dell'operatore ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, NON sussistono cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs. 36/2023; **ovvero** che confronti dell'operatore ovvero di uno dei soggetti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, sussistono le seguenti cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs. 36/2023 (indicare data della condanna, durata della condanna con inizio e fine, motivo, periodi di esclusione con inizio e fine)
- 4) che nei confronti dell'operatore ovvero di uno dei soggetti cui all'articolo 94, comma 3, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, NON sussistono cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del medesimo D.Lgs. 36/2023; **ovvero** che nei confronti dell'operatore ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, sussistono le seguenti cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del medesimo D.Lgs. 36/2023: (indicare i fatti contestati, il periodo di riferimento e il soggetto cui tali fatti sono imputati) ...;
- 5) che nei confronti dell'operatore economico NON sussistono altre cause di esclusione di cui all'articolo 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 **ovvero** che nei confronti dell'operatore economico che rappresenta sussistono le seguenti cause all'articolo 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 del medesimo D.Lgs. 36/2023(specificare tali cause e il periodo di riferimento):
...;*(In particolare con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente deve dichiarare: - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara; - gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti).*
- 6) *(in caso siano state dichiarate situazioni di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5):*
che per le cause di esclusione dichiarate ai punti, che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta sono state adottate le seguenti misure di self-cleaning:....; **Ovvero** che per le cause di esclusione dichiarate ai punti ..., che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta, NON è stato possibile adottare misure di self-cleaning per i seguenti motivi:....; e di adottare e comunicare ai sensi dell'art. 96, comma 3 della lett. b, e comma 4, del Codice le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento;

- 7) che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate relative agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse di cui all'art 95, comma 2 del Codice e di cui all'allegato II.10 del medesimo codice; **Ovvero** che l'operatore economico ha commesso le seguenti gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, di cui all'art 95, comma 2 del Codice (*indicare di seguito gli estremi delle stesse e relativi importi*);
- 8) che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate relative agli obblighi in materia contributiva e previdenziale, di cui all'art 95 comma 2, del Codice; **Ovvero** che l'operatore economico ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi in materia contributiva e previdenziale, di cui all'art 95 comma 2, del Codice (*indicare di seguito gli estremi delle stesse, relativi importi e ulteriori informazioni di cui al citato art. 95, comma 2*);
- 9) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta) **ovvero** di partecipare alla gara contemporaneamente nelle seguenti forme (*Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali*);
- 10) ai sensi dell'art. 11 c. 3 del codice di applicare il/i seguenti contratti collettivi e eventuali accordi territoriali integrativi degli stessi contratti indicando il Codice alfanumerico unico (art 16 quater DL 76/20).... e nel caso di applicazioni di contratti diversi da quelli indicati nel Disciplinare di gara dichiara l'equivalenza delle tutele del/i contratto/i applicato/i sopra riportato/i rispetto a quelli indicati dall'amministrazione nel Disciplinare di gara; **ovvero** dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione e prima della stipulazione ad applicare il CCNL ed eventuali accordi territoriali integrativi indicati dall'amministrazione;
- 11) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 12) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 13) ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis del Codice acconsente al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale di cui all'articolo 24 del Codice stesso, nel rispetto di quanto previsto dal

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della S.A del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice;

- 14) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Ai sensi dell’art.35 comma 4 lettera a) del Codice, nel caso in cui l’offerente dichiari di non autorizzare la divulgazione relativa alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali, l’Offerente allega dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata; la S.U.A. della PROVINCIA DI BENEVENTO si riserva di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte in relazione alla sussistenza o meno di segreti tecnici o commerciali in conformità a quanto previsto dal citato art. 35 del Codice. In assenza di tale dichiarazione, ovvero in caso di dichiarazione generica o non adeguatamente motivata, la S.U.A. della Provincia di Benevento provvederà a dar seguito ad eventuali istanze di accesso che dovessero essere presentate dai partecipanti alla gara anche con riferimento all’offerta tecnica e alle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 15) I propri: domicilio fiscale_____, codice fiscale_____, partita IVA_____, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri_____ e di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla S.A. la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 16) che l’operatore economico che rappresenta è stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14 con provvedimento del n.____ in data _____ed è stato autorizzato a partecipare alle gare con provvedimento del n.____in data _____;

eventuale se partecipante in raggruppamento

nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Ulteriori dichiarazioni di cui alla normativa PNRR

Trattandosi di procedura di gara afferente agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), ciascuna delle seguenti imprese:

- concorrente singolo
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- dal Consorzio (di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 art 65 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

deve dichiarare:

- 17) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, stante la deroga prevista ai sensi dell'articolo 47, comma 7, dello stesso D.L. motivata al paragrafo 6 del Disciplinare, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- 18) ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- 19) che l'impresa ha la seguente dimensione aziendale:
 - ☐ da 0 a inferiore a 15 dipendenti
 - ☐ da 15 a 50 dipendenti
 - ☐ oltre 50 dipendenti
- 20) *(eventuale per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti oltre cinquanta)* di aver allegato nella "Busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" COPIA dell'ultimo RAPPORTO periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 21) *(eventuale per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e pari o inferiori a 50)*
 - ☐ di dichiarare, di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.L. 77/2021, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di penali;

- di dichiarare di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di penali;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica dalla partecipazione a procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC per inadempimento dell'obbligo di consegnare, entro sei mesi dalla conclusione di eventuali precedenti contratti afferenti ad investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. 77/2021 alle relative stazioni appaltanti;
- 22) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 47, comma 6, D.L. 77/2021, è prevista l'applicazione delle penali, anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3, 3bis e 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021;
- 23) di assumere in fase di esecuzione le prescrizioni/obblighi specifici relativi al PNRR ed al PNC relativamente al DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

17.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 24) documento attestante la garanzia provvisoria;
- 25) [Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice] copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica/no la/le riduzione/i dell'importo della cauzione;
- 26) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

17.3.3. Documentazione in caso di avvalimento

In caso di avvalimento, il partecipante alla gara nella documentazione di gara allega per ciascun ausiliaria, la seguente documentazione:

- copia scansionata dell'originale del contratto di avvalimento;
- le dichiarazioni rese tramite l'All.1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative.

17.3.4. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

L'ulteriore documentazione e le ulteriori dichiarazioni saranno rese con le modalità di seguito

elencate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le categorie di lavori e le parti dei servizi di ingegneria nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le categorie dei lavori e le parti dei servizi di ingegneria nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o GEIE dell'art. 68, comma 2 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, dell'art. 68, comma 2 del Codice, le categorie dei lavori e le parti dei servizi di ingegneria nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le parti dei servizi di ingegneria nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le parti dei servizi di ingegneria nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, riportate nell'All.1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative potranno essere rese tramite la compilazione delle sezioni interne alla domanda medesima o sotto forma di allegati alla domanda e sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1.

18.Contenuto della “Busta OFFERTA TECNICA”

Il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione un'Offerta Tecnica che consta dei seguenti Elaborati:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Allegati tecnici.

L'Offerta Tecnica può prevedere esclusivamente miglioramenti al progetto esecutivo posto a base di gara in funzione di specifici elementi di valutazione.

Gli elaborati possono essere presentati anche in cartelle compresse/buste che, però, non dovranno essere ulteriormente firmate: la firma digitale dovrà essere apposta solo sul singolo documento.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere debitamente firmata digitalmente dal Concorrente; in particolare, in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, la documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Gli elaborati presentati nell'Offerta Tecnica, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio, dovranno recare, oltre alla firma del/dei Concorrente/i, anche la firma del/dei professionista/i tecnico/i, responsabile/i del singolo elaborato, abilitato/i all'esercizio della professione ed in possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale richiesti per la redazione dell'elaborato presentato.

Tutta la documentazione costituente l'Offerta Tecnica sarà allegata al contratto dell'aggiudicatario.

Non sono valutabili le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- 1) eccedano i limiti o siano in contrasto con le condizioni definite nel presente paragrafo;
- 2) esprimano o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- 3) prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- 4) siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- 5) siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;

L'Offerta Tecnica non può:

- 6) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica di cui all'articolo 19 o comunque pregiudicarne la segretezza;
- 7) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- 8) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti precedenti comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica.

18.1. Elaborati

Relazione tecnica

La relazione tecnica, redatta in lingua italiana, dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi in modo da individuare, separatamente e ordinatamente, gli elementi relativi ad ogni singolo criterio di

valutazione dell'offerta tecnica di cui al paragrafo 20.1.

La relazione sarà articolata nel seguente modo:

- 1) Capitolo: Criterio A *“Miglioramento delle soluzioni tecniche previste in progetto con riferimento alla qualità architettonica e alla funzionalità dell'immobile”* deve essere illustrato: un paragrafo per il sub-criterio A.1 mediante n. 6 (sei) facciate formato A4, così come indicato nella tabella dei criteri discrezionali di cui al punto 20.1.
- 2) Capitolo: Criterio B *“Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste in progetto con riferimento agli aspetti prestazionali, impiantistici, manutentivi ed ambientali”* deve essere illustrato: un paragrafo per il sub-criterio B.1 mediante n.4 (quattro) facciate formato A4; un paragrafo per il sub-criterio B.2 mediante n. 4 (quattro) facciate formato A4, così come indicato nella tabella dei criteri discrezionali di cui al punto 20.1.
- 3) Capitolo: Criterio C *“Organizzazione ed articolazione del cantiere finalizzate alla riduzione dell'impatto dei lavori sulla sicurezza e sulle interferenze”* deve essere illustrato: un paragrafo per il sub-criterio C.1 mediante n.4 (quattro) facciate formato A4, così come indicato nella tabella dei criteri discrezionali di cui al punto 20.1.

NOTA: con riferimento ad ognuno dei sub-criteri indicati nella tabella dei criteri discrezionali di cui al punto 20.1 il relativo paragrafo può essere corredato da elaborati grafici nella misura di massimo n. 2 (due) facciate in formato A3.

Allegati tecnici

1) Elaborati progettuali

Il concorrente dovrà presentare gli elaborati di progetto che modificano/sostituiscono quelli del Progetto esecutivo a base di appalto.

In tali elaborati devono essere evidenziate le modifiche apportate al progetto a base di appalto.

Gli elaborati di progetto non variati non dovranno accludersi all'offerta tecnica.

Gli elaborati prodotti possono essere presentati anche in cartelle compresse/buste che, però, non dovranno essere ulteriormente firmate: la firma digitale dovrà essere apposta solo sul singolo documento.

In particolare, il concorrente predispone, un elenco elaborati di offerta del Progetto esecutivo (PE) aggiornato/integrato con le modifiche apportate, in cui evidenzia chiaramente gli elaborati oggetto di modifiche apportate al progetto a base di appalto nonché quelli di nuova produzione per la descrizione della proposta tecnica offerta.

Il Concorrente dovrà accludere all'offerta tecnica la documentazione debitamente firmata digitalmente dal Concorrente in segno di integrale accettazione.

Gli elaborati presentati in offerta, a pena di mancata attribuzione del relativo punteggio, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal professionista responsabile del singolo elaborato (ingegnere, responsabile piano di sicurezza e coordinamento, ecc.).

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in formato PDF/A con risoluzione minima 200dpi e dovrà essere firmata digitalmente dal Concorrente.

2) Computo metrico (*non estimativo*)

Il computo dovrà riportare le quantità di tutti gli articoli di lavoro previsti nel progetto complessivo che si andrà a realizzare (sia quelli originari non migliorati, sia quelli migliorati, sia quelli aggiuntivi) indicando, per tutti, le dimensioni parziali che concorrono alla determinazione della quantità complessiva.

Si precisa che detto elaborato non può fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, sia per gli articoli di lavoro previsti nel progetto posto a base di gara, sia per quelli variati e/o aggiuntivi, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

3) Sommario di raffronto del computo metrico (*senza prezzi*) articolato per modifica proposta secondo lo schema che segue:

SOMMARIO DI RAFFRONTO COMPUTO METRICO					
a	b	c	d	e	f
n. modifica proposta	Opera e/o voce di prezzo	Quantità PE a base di gara	Quantità offerta tecnica	Quantità differenza	Codice Elaborato modificato

Si precisa che detto elaborato non può fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Note in merito alle formalità della documentazione:

per le facciate delle relazioni in formato A4 verticale è ammessa la sostituzione di 2 facciate a fronte di 1 facciata in formato A3; le relazioni saranno redatte in carattere Times New Roman, con dimensione minima del font pari 12, interlinea singola, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine; non sono computati gli indici, i sommari e le copertine.

Si precisa che tutti i documenti di cui a precedenti punti dovranno essere numerati e verranno esaminati e valutati solo entro i limiti stabiliti di cui ai punti precedenti: le eventuali facciate eccedenti non verranno esaminate e valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

18.2. Valutazione delle migliori offerte

La Commissione procederà alla valutazione delle singole migliori offerte solo se rispondenti a quanto previsto nel presente capitolo.

Di conseguenza, le migliori ammesse in fase di offerta e oggetto dell'attribuzione del punteggio, sono esclusivamente quelle che:

- fanno riferimento ai criteri di valutazione indicati al paragrafo 20.1 del presente disciplinare ovvero non siano già previsti a base di appalto o tra gli oneri a carico dell'appaltatore indicati nello schema di contratto oltre che nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- sono accompagnate dalle dichiarazioni richieste.

Saranno ritenute irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice e verranno, pertanto, escluse le offerte che siano in contrasto con vincoli e prescrizioni preesistenti.

Nell'offerta tecnica non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione (ad es. importi, prezzi, etc.)

idonea ad anticipare il valore dell'offerta economica.

19.Contenuto della “Busta OFFERTA ECONOMICA-TEMPO”

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla gara, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'Offerta economica-tempo redatta secondo il modello di cui all'All. 2 “Modello per offerta tempo e offerta economica” al Disciplinare di gara, la quale dovrà essere debitamente firmata digitalmente dal Concorrente. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti l'Offerta economica-tempo redatta secondo il modello di cui all'All. 2 dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In particolare, l'”Offerta economica-tempo” deve contenere i seguenti elementi:

- a) ribasso unico percentuale rispetto all'importo posto a base di gara per la realizzazione dei lavori, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge (Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati al terzo decimale);
- b) ribasso unico percentuale rispetto al tempo contrattuale posto a base di gara per l'esecuzione lavori (La riduzione non può essere superiore al 20%. Nel caso di offerta tempo con riduzione superiore al 20% la stessa sarà considerata pari al 20%. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali);
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

All' “Offerta economica-tempo”, redatta secondo l'All. 2 “Modello per offerta tempo e offerta economica”, il concorrente allega i seguenti elaborati recanti, oltre alla firma del/dei Concorrente/i, anche la firma del/dei professionista/i tecnico/i responsabile/i dell'elaborato, abilitato all'esercizio della professione ed in possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale richiesti per la redazione dello stesso:

- e) computo metrico estimativo comprensivo delle proposte migliorative componenti l'offerta tecnica, fermo restando che tali proposte sono da ricomprendersi nel prezzo offerto derivante dal ribasso percentuale espresso nell'offerta economica; il computo dovrà altresì indicare, con segno negativo, le eventuali lavorazioni previste in progetto e che siano eliminate, diminuite e/o sostituite dalle nuove voci;
- f) quadro comparativo estimativo globale dell'intera offerta riportante il raffronto tra il progetto a base d'asta e le quantità dell'offerta proposta per ciascuna delle lavorazioni previste e/o offerte;
- g) analisi nuovi prezzi delle migliorie ove presenti;
- h) cronoprogramma di offerta considerando che il tempo contrattuale posto a base di gara per la realizzazione delle opere è di 360 gg naturali e consecutivi;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevale quanto

riportato in lettere.

L'offerta economica-tempo, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 17.1.

20. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta temporale	5
Offerta economica	10
TOTALE	100

20.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella: *“Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e tempo”*.

	ELEMENTI QUALITATIVI		SUB-CRITERI	Punti D max
A	Miglioramento delle soluzioni tecniche previste in progetto con riferimento alla qualità architettonica e alla funzionalità dell'immobile	A.1	Proposte migliorative introdotte dal concorrente sotto l'aspetto quali-quantitativo. Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni, con particolare riferimento all'utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie, finalizzate ad incrementare la qualità architettonica dell'immobile. Saranno valutate positivamente anche le proposte di specifici allestimenti finalizzate ad ottimizzare la fruibilità e funzionalità dell'immobile in ragione della nuova destinazione d'uso che si intende conferire allo stesso.	35
TOTALE Criterio A				35
B	Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste in progetto con riferimento agli aspetti prestazionali, impiantistici, manutentivi ed ambientali	B.1	Opere integrative e migliorative che, con riferimento agli impianti tecnologici e alle finiture, introducano l'utilizzo di materiali, soluzioni tecniche/tecnologie che, rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara, consentano di ottimizzare i consumi energetici del complesso edilizio; la qualità delle soluzioni finalizzate all'efficientamento energetico sarà valutata anche con riferimento alla manutenibilità delle opere ai fini della sostenibilità ambientale.	20
		B.2	Opere integrative e migliorative che introducano l'utilizzo di materiali e attrezzature tesi ad ottimizzare il comfort degli spazi interni nonché l'accessibilità al complesso edilizio mediante una più consona sistemazione degli ingressi e degli spazi anche al fine di consentire l'armonizzazione con il contesto circostante e un aumento funzionale delle opere previste.	15
TOTALE Criterio B				35
C	Organizzazione ed articolazione del cantiere finalizzate alla riduzione dell'impatto dei lavori sulla sicurezza e sulle interferenze	C.1	Proposte integrative e/o migliorative relative alla fase di esecuzione dei lavori con particolare riferimento all'organizzazione del cantiere e alla gestione dello stesso al fine di aumentare le condizioni di sicurezza minimizzando le interferenze esterne ed interne mitigando i disagi causati dall'area di cantiere al contesto nel quale la stessa è collocata, garantendo il regolare svolgimento sia delle attività didattiche svolte nel complesso scolastico vicino sia delle attività espositive adiacenti.	15
TOTALE Criterio C				15
TOTALE PUNTI ELEMENTI QUALITATIVI (A+B+C)				85
	ELEMENTI QUANTITATIVI			Punti Q max
E	Offerta economica		Ribasso (offerta economica) percentuale sull'importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso	10
T	Offerta tempo		Offerta sul tempo di esecuzione dei lavori (riduzione massima 20% rispetto ai 360 giorni fissati dal capitolato del progetto posto a base di gara)	5
TOTALE PUNTI ELEMENTI QUANTITATIVI (E+T)				15
TOTALE PUNTI				100

In relazione agli elementi qualitativi, nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; in relazione agli elementi quantitativi, nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

20.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

A ciascuno degli elementi dell’offerta tecnica, verrà attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

L’attribuzione dei coefficienti attraverso il metodo del confronto a coppie avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri sopra indicati.

Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 nessuna preferenza, 2 preferenza minima, 3 preferenza piccola, 4 preferenza media, 5 preferenza grande, 6 preferenza massima) eventualmente utilizzando anche valori intermedi

Pertanto viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio: si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il “confronto a coppie”, in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente V(a) ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo i seguenti criteri motivazionali:

coefficiente	Rispondenza funzionale ed operativa
0,00	Nulla o completamente negativa non attinente
0,10	Quasi del tutto assente – quasi completamente negative – quasi completamente non attinente
0,20	Gravemente insufficiente
0,30	Insufficiente
0,40	Appena insufficiente
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona

0,80	Eccellente
0,90	Ottima
1,00	Massima/piena

1. In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della commissione esprimerà la propria valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un coefficiente di apprezzamento variabile tra zero ed uno secondo quanto riportato nei criteri motivazionali;
2. Per ciascun criterio/sub criterio si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi;
3. Si procederà infine a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
4. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

20.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

V_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_i = ribasso offerto dal concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente;

α = 0,50

È attribuito all'offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = \frac{R_a}{R_{max}}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

20.4. Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in

relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Pertanto, data la scelta del metodo aggregativo-compensatore, il punteggio è dato dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

P_n = *peso criterio di valutazione n.*

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrizzazione" si applica ai criteri di natura qualitativa, nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

21. Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da n. 3 componenti.

Alla Commissione giudicatrice sono attribuiti i seguenti compiti:

- i. apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, ai fini della valutazione in ordine all'integrità e alla presenza di tutta la documentazione richiesta dalla lex specialis di gara;
- ii. valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nella documentazione di gara;
- iii. attribuzione dei punteggi alle singole offerte tecniche e apertura delle offerte tempo ed economiche; quindi, formulazione a mezzo del portale acquisti della graduatoria finale dei concorrenti, con i relativi punteggi complessivi e individuazione delle offerte che eventualmente superano la soglia di anomalia nonché di quelle che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse;
- iv. esame della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
- v. supporto al Responsabile del Procedimento nella valutazione di congruità delle offerte.

La Commissione giudicatrice deve svolgere i compiti sopra delineati nel rispetto dei principi di

continuità e concentrazione delle sedute della Commissione medesima. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, nonché, in caso di commissari esterni, il compenso corrisposto ai componenti esterni ed il costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per la procedura di nomina.

22.Svolgimento operazioni di gara: apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Al fine di garantire una maggiore celerità della procedura di aggiudicazione si stabilisce di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, cosiddetta "inversione procedimentale" (ex art.107 comma 3 del Codice).

La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate.

Il Portale Acquisti su cui si svolgono le gare telematiche indette dalla Provincia di Benevento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai concorrenti e dalla Stazione appaltante.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma.

Ai sensi dell'art. 91, comma 5 del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Provincia di Benevento comunicherà, mediante il servizio messaggistica del citato Portale Acquisti e almeno 2 giorni prima della data fissata, le modalità di svolgimento delle operazioni gara.

Nella prima seduta il Seggio di gara accerta la presenza "a sistema" delle buste amministrative digitali.

La Commissione giudicatrice nel corso di apposita seduta accerta la presenza "a sistema" delle buste digitali relative alle offerte tecniche e verifica la correttezza dell'apposizione della firma digitale nei files contenuti nelle buste digitali, rinviando ad una successiva fase l'esame della documentazione amministrativa, in virtù dell'inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del Codice.

Successivamente, all'esito della valutazione delle offerte tecniche presentate, la Commissione, nell'ambito di apposita seduta, attribuirà i punteggi alle singole offerte tecniche, individuando le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In particolare, la Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento; per i predetti operatori la Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà all'apertura della

busta contenente l'offerta tempo e l'offerta economica e alla formulazione della graduatoria finale dei concorrenti a mezzo del Portale acquisti Provincia di Benevento.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in apposita seduta.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in apposita seduta, redige la graduatoria di gara.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede ad informare, tempestivamente la Stazione Appaltante circa i casi di esclusione da disporre per le motivazioni sotto descritte:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'Allegato II.5 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che l'offerta economica presentata ha superato l'importo a base di gara.

La Stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, a comunicare le esclusioni deliberate.

23.Verifica di anomalia delle offerte

Ai sensi dell'art.110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della

Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

L'avvio della fase di verifica avverrà contestualmente alla seduta di apertura delle offerte economiche, mediante invio di apposita richiesta, trasmessa a mezzo della funzione messaggistica del Portale Acquisti della PROVINCIA DI BENEVENTO.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine pari a **3 giorni** dal ricevimento della richiesta data l'urgenza di pervenire entro il termine del 30 marzo 2025 all'“Aggiudicazione dei lavori” per garantire il rispetto della milestone intermedia ad essa relativa come definita nel cronoprogramma aggiornato delle scadenze relativo alla Linea di investimento 1.2 della M4.C1 del PNRR in cui si colloca l'intervento in oggetto.

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di avvio delle procedure di valutazione delle offerte anomale, mediante le funzionalità del Portale Acquisti e dovrà contenere dettagliata relazione giustificativa, sottoscritta digitalmente, corredata dalle schede di analisi prezzi relative alle Voci di Prezzo dell'appalto; inoltre dovrà essere fornita tutta la documentazione occorrente per la verifica dei dati esposti per la giustificazione delle spese generali.

Il Concorrente dovrà predisporre gli schemi di analisi di cui alle Voci di Prezzo dell'appalto numerando gli stessi in ordine progressivo in ogni pagina che dovranno essere tutti opportunamente compilati e sottoscritti digitalmente.

Il RUP con il supporto della commissione esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24.Svolgimento operazioni di gara: inversione procedimentale - verifica della documentazione amministrativa

La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate.

Il Portale Acquisti su cui si svolgono le gare telematiche indette dalla Provincia di Benevento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai concorrenti e dalla Stazione appaltante.

La Provincia di Benevento comunicherà, mediante il servizio messaggistica del citato Portale Acquisti e almeno 2 giorni prima della data fissata, le modalità di svolgimento delle operazioni di gara.

In virtù dell'inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del Codice la Commissione, compresa l'eventuale fase di verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare del Concorrente primo graduato e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione, procedendo con i successivi Concorrenti secondo la graduatoria delle offerte;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) formulare la proposta di aggiudicazione;

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma.

25. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

La S.U.A della Provincia di Benevento esamina la proposta di aggiudicazione predisposta dall'organo preposto alla valutazione delle offerte e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, conferma suddetta proposta di aggiudicazione trasmettendo gli atti all'Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell'aggiudicazione che è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la S.U.A non approva la proposta di aggiudicazione predisposta dall'organo preposto alla valutazione delle offerte e procede alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La S.U.A propone, quindi, l'aggiudicazione al secondo offerente in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicazione non possa essere proposta neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la proposta di aggiudicazione dell'appalto sarà predisposta dalla S.U.A. scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto, a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ai sensi del D.lgs. 159/2011 e s.m.i..

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un

certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs 82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese notarili, di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del contratto d’appalto e all’acquisizione dei documenti.

Il contratto è inoltre soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 124, comma 1, del Codice l’Amministrazione aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.

Ai sensi dell’art. 27 (Pubblicità legale degli atti) del Codice, la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85.

La S.U.A. rende accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa, garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri.

La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale, sito istituzionale della S.A. e nell’apposita sezione “Documentazione di gara” di <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>

Analogamente sarà pubblicato l’esito di gara.

Ai sensi dell’art. 117, comma 10, del Codice, l’Appaltatore è inoltre obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a costituire e consegnare all’Amministrazione aggiudicatrice anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l’autentica della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario.

L’importo della suddetta polizza corrisponde all’importo del contratto stesso, cui deve aggiungersi il 20% dell’importo del contratto per le opere preesistenti, salvo sia diversamente disposto dal CSA Norme Generali.

Tale polizza deve assicurare l’Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

26. Definizione delle controversie

Il Foro competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. Trattamento dei dati personali

I dati personali, nell'ambito e per le finalità connesse alle attività di selezione degli Operatori Economici, saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii), nonché nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza.

L'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 viene assolto mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

**Il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti
Dr. Augusto Travaglione**

**Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti
Arch. Giancarlo Corsano**